

SCHIANCHI dott.ssa ROBERTA  
Corso Nizza n. 30 – 12100 Cuneo  
0171/699566 0171/600441  
r.schianchi@cogecocuneo.it

**TRIBUNALE DI CUNEO**  
**SEZIONE CIVILE**

\*\*\*

**GIUDICE DELEGATO: DOTT.SSA NATALIA FIORELLO**  
**DEBITORE ISTANTE: STORAI LORENA**

**RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA INCARICO**  
**EX ART. 15 L. 27/01/2012 N. 3**  
**IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE**

\* \* \*

La sottoscritta dott.ssa Schianchi Roberta C.F. SCHRRT72D65D205L, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili n. 524A ed al Registro dei Revisori Contabili al n. 122012, con studio in Cuneo, C.so Nizza n. 30, tel. 0171/699566, Fax 0171/600441, PEC [schianchi@odcec.cuneo.legalmail.it](mailto:schianchi@odcec.cuneo.legalmail.it)

PREMESSO

- che in data 2 marzo 2017 il Giudice dott.ssa Natalia Fiorello le ha conferito nomina per svolgere le funzioni di Organismo di Composizione della Crisi nel procedimento n. 363/17VG, promosso dalla sig.ra **Storai Lorena nata a Mondovì (Cn) il 22 giugno 1965, codice fiscale STRLRN65H62F351G** residente in Ceva (CN), Via XX Settembre n. 24; (all. n. 1). La ricorrente è assistita nelle fasi del presente istituto dal legale Avv. Paola Angela Stringa presso il cui studio, in Torino (TO), Corso Stati Uniti n. 6, è elettivamente domiciliata;
- che il Giudice dott.ssa Natalia Fiorello, nel provvedimento di nomina concedeva il termine di 60 giorni per il deposito della proposta del debitore, del piano del consumatore o della domanda di liquidazione del patrimonio, mandando al *“professionista nominato, nel caso in cui rilevi l'impossibilità di proporre i rimedi previsti dalla predetta legge, ad informare per iscritto questo Giudice, depositando una relazione”* e poneva a carico del ricorrente l'obbligo di costituzione di un fondo spese di euro 2.000,00 (euro duemila/00) da versarsi su libretto bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del Giudice entro il termine di giorni 15 dalla comunicazione del provvedimento;



SCHIANCHI dott.ssa ROBERTA  
Corso Nizza n. 30 – 12100 Cuneo  
0171/699566 0171/600441  
r.schianchi@cogecocuneo.it

- che il versamento della somma richiesta dal Giudice è stato eseguito dalla ricorrente tramite assegno circolare n.3900303125-04, Banco Popolare BPM spa, consegnato al Funzionario Giudiziario del Tribunale Ordinario di Cuneo come da verbale del 16 marzo 2017 (all. n. 2);
- che la sottoscritta ha presentato istanza di proroga del termine per il deposito del piano e della documentazione allegata e che il Giudice dott.ssa Natalia Fiorello, in data 2 maggio 2017, ha concesso termine fino al 4 giugno 2017 (all. n. 3);
- che la sottoscritta ha chiesto ed ottenuto in data 17 maggio 2017 l'autorizzazione del Giudice ad accedere ai dati contenuti negli archivi dell'Anagrafe Tributaria, dei sistemi di informazione creditizia, nella centrale rischi e nelle altre banche dati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 10, L. n. 3/2012, (all. n. 4);

#### VERIFICATO

- che la sig.ra Storai Lorena si trova in situazione di sovraindebitamento ex art. 6, comma 2, lettera a), Legge n. 3/2012, ossia in *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ...”*,
  - che la ricorrente non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo 11 della Legge n. 3/2012,
  - che la ricorrente non risulta aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al capo secondo della citata Legge n. 3/2012,
  - che la ricorrente non ha subito per cause a lei non imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione, accordo del debitore ovvero revoca o cessazione del piano del consumatore,
  - che la sig.ra Storai Lorena si è impegnata personalmente e con l'assistenza professionale dell'avv. Stringa Paola Angela a fornire il supporto e la collaborazione necessaria al nominato O.C.C. per la ricostruzione della situazione patrimoniale;
- tutto ciò premesso e verificato, la sottoscritta presenta la seguente

#### **PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE**

secondo il seguente schema:



1. Quantificazione, cause dell'indebitamento e diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni
2. Situazione familiare e reddituale e ragioni dell'incapacità della ricorrente di adempiere le obbligazioni assunte
3. Veridicità dei dati
4. Sintesi del piano del consumatore
5. Fattibilità del piano
6. Convenienza della proposta rispetto alla alternativa liquidatoria
7. Considerazioni conclusive

## **1. QUANTIFICAZIONE, CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI**

L'esame della documentazione depositata dalla ricorrente a corredo del piano di risanamento e l'esame della documentazione acquisita dalla scrivente, nonché le ulteriori informazioni acquisite tramite il legale della ricorrente, hanno permesso di definire quantitativamente e qualitativamente l'indebitamento in capo alla sig.ra Storai Lorena e circoscriverne cause e circostanze.

La sottoscritta ha provveduto, previa autorizzazione ex art. 15, comma 10, Legge 3/2012 del 17 maggio 2017, alla verifica delle posizioni debitorie, così come dichiarate dal ricorrente, presso:

- *Equitalia Servizio di Riscossioni spa* la sottoscritta si è recata presso l'ufficio ottenendo copia degli estratti di ruolo al 18 maggio 2017 (all. n. 5); gli estratti di ruolo sono stati rielaborati dalla sottoscritta O.C.C. e riportati nell'allegato n. 6;
- *Registro Informatico dei Protesti* nel quale, alla data del 30 maggio 2017, non risultano protesti iscritti in capo alla sig.ra Storai (all. 7);
- *Pubblico Registro Automobilistico* dal quale risulta l'esistenza di un'autovettura (all. 8);
- *Centrale Rischi della Banca d'Italia* la cui risposta evidenzia l'importo di € 13.766 a sofferenze presso Banca IFIS spa ed € 13.747 presso Banco di Credito P. Azzoaglio (all. 9);
- *Centrale di Allarma Interbancaria* da cui risulta che il soggetto non è presente in archivio;
- presso Agenzia delle Entrate a mezzo al *Cassetto Fiscale* per la verifica delle dichiarazioni dei redditi presentate;



- presso *Registro Imprese di Cuneo* che dalla verifica della scheda cariche risulta che la signora Storai ha rivestito la carica di socio amministratore presso la società Edilfly s.n.c. di Garrone A. e Storai L., società cancellata dall'Albo Artigiani per cessazione attività il 31/12/2006 e dal Registro Imprese il 2 dicembre 2015 (all. n. 11);
- presso *Agenzia del Territorio* a mezzo Cassetto Fiscale dal quale si evince che non risultano beni immobili o terreni intestati alla Sig.ra Storai Lorena (all. n. 12).

Dagli accertamenti compiuti dalla scrivente e dalla documentazione consegnata dalla ricorrente, tramite l'Avv. Stringa, i debiti contratti dalla signora Storai vengono quantificati in complessivi € 102.317,48.

Di seguito il dettaglio:

| <b>CREDITORE</b> | <b>TIPOLOGIA DEL CREDITO</b>   | <b>IMPORTO</b>    |
|------------------|--|-------------------|
| Banca Azzoaglio  | Prestito per liquidità con trattenuta del quinto dello stipendio per pignoramento presso terzi   | 20.306,43         |
| Banca I.F.I.S.   | Prestito finalizzato all'acquisto di un camper da parte di terza persona con trattenuta del quinto dello stipendio per pignoramento presso terzi | 13.662,61         |
| Unicredit spa    | Prestito per spese legali con cessione quinto  | 9.324,00          |
| Equitalia spa    | Cartelle di pagamento  | 55.324,44         |
| Avv. Moreno      | Spese legali per divorzio con cessione quinto  | 3.700,00          |
| <b>TOTALE</b>    |  | <b>102.317,48</b> |

Circa le cause che hanno portato la signora Storai Lorena nella situazione di sovraindebitamento attuale, trattandosi di eventi quasi interamente circoscritti alla sua sfera personale e familiare, la sottoscritta non può che prendere atto di quanto dichiarato dal medesimo nel ricorso ed a tale documento fa rinvio (all n. 13).

Si osserva ed evidenzia che pur avendo la ricorrente dato luogo al proprio sovraindebitamento, tuttavia, la medesima risulta avere tenuto detto comportamento a causa del forte stress



dovuto all'articolata e sofferta situazione personale/familiare, vissuta per la prima separazione dal signor Garrone Giuseppe e per la seconda separazione e successivo divorzio dal signor Balbo. La signora Storai è stata seguita in vari periodi da personale sanitario competente dell'ASL CN1 al fine di guarire dalla forte depressione, (all. 14), ciò a riprova del difficile periodo che ha attraversato.

In particolare, come dichiara la sig.ra Storai, il debito contratto con la Banca Ifis spa deriva da un finanziamento ottenuto per l'acquisto di un camper da parte del sig. Lanza Antonio, amico dell'ex marito sig. Balbo. Il sig. Lanza, che non riusciva personalmente ad ottenere tale prestito, si era rivolto al sig. Balbo che al tempo fece intervenire la sig.ra Storai con l'accordo che lo stesso Lanza avrebbe rimborsato le rate del prestito alla sig.ra Storai, ma ciò ad un certo punto non avvenne e la signora perse le tracce e del camper e del sig. Lanza.

I debiti verso Unicredit s.p.a. e verso l'Avv. Moreno sono stati contratti per far fronte alle spese legali per la separazione ed il divorzio.

Il debito verso Banca Azzoaglio risulta invece contratto per liquidità, per far fronte ai bisogni della famiglia in quanto, dopo il divorzio dal sig. Balbo, si è trovata a fronteggiare da sola una serie di spese per il suo mantenimento e sostentamento.

A completamento della situazione debitoria della ricorrente, dagli accertamenti eseguiti presso gli uffici competenti dalla scrivente, si rileva che:

- dagli estratti di ruolo rilasciati da Equitalia s.p.a. emergono debiti per Irpef ed Inps relativi agli anni 2004 e 2005 contratti all'epoca in cui la signora era socia della società Edilfly s.n.c. costituita con il figlio nel 2004, oltre a debiti, di importo minore, per multe ed ammende;
- dalla consultazione dei dati registrati negli archivi della Centrale Rischi richiesti dalla scrivente alla Banca d'Italia, emerge l'esposizione debitoria verso Banca IFIS s.p.a. e Banca Azzoaglio s.p.a..

Il maggior debito è quindi nei confronti di Equitalia s.p.a. ed è maturato in prevalenza dalla ricorrente durante gli anni 2004 e 2005 in quanto la signora Storai non era consapevole dei risvolti economici e finanziari della partecipazione in una società di persone. La ricorrente infatti è sempre stata titolare di reddito di lavoro dipendente e la stessa ignorava, sbagliando, ma in assoluta buona fede, che i redditi da lavoro dipendente e da partecipazione dovessero essere cumulati in un unico modello dichiarativo; purtroppo, però l'Irpef e le addizionali regionale e comunale Irpef sono imposte progressive ed aumentano con l'aumentare del reddito quindi il carico fiscale è stato oggetto di ricalcolo da parte dell'Agenzia delle Entrate



addivenendo così ad una tassazione cumulativa tra i due redditi di lavoro dipendente e di partecipazione in società di persone.

## **2. SITUAZIONE FAMILIARE E REDDITUALE E RAGIONI DELL'INCAPACITA' DELLA RICORRENTE AD ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE**

Il nucleo familiare della signora Storai è composto unicamente dalla signora Storai; la figlia minore Maria Virginia, dopo la separazione ed il divorzio dal marito, è affidata ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il padre e non è previsto alcun assegno di mantenimento.

La quantificazione delle spese correnti per il proprio mantenimento sono stimante in circa € 545 mensili e sono rappresentate dal canone di affitto pari ad € 320,00 mensili (€ 3.840 annui) e dalle spese per utenze varie (energia elettrica, riscaldamento, spese telefoniche ed acqua) e tassa rifiuti pari ad € 225,00 mensili (€ 2.700 annui).

La sig.ra Storai Lorena dispone di uno stipendio di lavoro dipendente, quale O.S.S. per la società AMOS scarl presso l'Ospedale di Ceva a tempo indeterminato, di circa euro 1.500,00 mensili al lordo delle ritenute per cessione quinto dello stipendio (all. n. 15) come risulta dal cedolino mese di aprile 2017. Su tale compenso risultano infatti essere presenti due cessioni volontarie del quinto dello stipendio di cui uno in favore dell'Avv. Isabella Moreno pari a circa € 280,00, debito assunto per la separazione ed il divorzio dal sig. Balbo, e l'altro di euro 84,00 prestito contratto con Unicredit per far fronte alle spese legali per separazione e divorzio Avv. Manzo.

Si precisa che nei mesi precedenti gravavano sullo stipendio altre due trattenute come risulta dalle buste paga di dicembre 2016 e gennaio 2017 contenute nel fascicolo documenti (all. 16) relative a pignoramenti presso terzi incardinati dalla Banca Ifis e dalla Banca Azzoaglio per circa 450 euro complessivi, che dal mese di marzo sono stati solo "messi di coda" ovvero dovranno aspettare che vengono interamente soddisfatti i creditori che hanno beneficiato della precedente assegnazione.

Va da sé che fino al mese di febbraio dallo stipendio netto residuo, detratte le spese correnti e per il proprio mantenimento, rimanevano circa 180 euro per il proprio sostentamento (spese alimentari, spesa per autovettura e condominiali) cui vanno ancora detratte le spese sostenute nell'interesse della figlia minore.



### **3. VERIDICITA' DEI DATI**

Per quanto innanzi illustrato, sulla base della documentazione consegnata alla scrivente dalla ricorrente tramite il legale Avv. Paola A. Stringa, e di quella ulteriormente acquisita è possibile evidenziare che:

- è di stato civile divorziata;
- è lavoratrice dipendente assunta a tempo indeterminato a far data dal 2 febbraio 2009 presso AMOS s.c.a r.l. e percepisce un reddito netto annuo di € 17.400 circa e dunque percepisce una mensilità di € 1.450/1.500 circa; tali importi sono rilevabili dall'ultimo modello Certificazione Unica 2017 per l'anno 2016 (all. 17);
- su tale retribuzione gravano attualmente due ritenute varie dovute a due cessioni volontarie del quinto dello stipendio, mentre le due cessioni per pignoramento presso terzi sono solamente state messe in coda e riprenderanno non appena saldati i debiti oggetto delle attuali trattante;
- attualmente la signora Storai non ha richiesto alcuna rateazione ad Equitalia non sapendo come far fronte a tale ingente debito;
- non è proprietaria di alcun immobile o terreno, come da interrogazione all'Agenzia del Territorio e l'immobile in cui risiede è in locazione;
- la sola un'autovettura a lei intestata modello FIAT PANDA targata CL019YS immatricolata il 13 gennaio 2004 è necessaria per recarsi sul luogo di lavoro e presenta un valore pressoché nullo;
- ha contratto debiti per la complessiva somma di € 102.317,48.

### **4. SINTESI DEL PIANO DEL CONSUMATORE**

La sig.ra Storai Lorena, in ottemperanza alla Legge n. 3/2012, ha proposto ai propri creditori un piano del consumatore che preveda la cessione dello stipendio mensile alla concorrenza residua in suo favore di circa € 1.000,00 offrendo a garanzia il proprio TFR, che al 31 dicembre 2016, come da Certificazione Unica 2017 rilasciata dal proprio datore di lavoro AMOS s.c.a r.l., ammonta ad € 11.343,18 lordi, ciò al fine di affrontare un progetto di vita dignitosa, modificando la sua attuale posizione debitoria.



Per ottenere tale disponibilità di denaro, la sottoscritta O.C.C. propone **la revoca di tutte le azioni esecutive (pignoramento del quinto dello stipendio) e di tutte le devoluzioni volontarie del quinto dello stipendio**. L'articolo 7 della Legge 3/2012 stabilisce che è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. La sottoscritta ritiene che la situazione del creditore cessionario del quinto non sia equiparabile a quella del creditore privilegiato o munito di pegno o ipoteca. Indi nulla osta alla riduzione proporzionale della percentuale di soddisfazione del creditore chirografario.

La proposta di Piano del Consumatore prevede un debito complessivo di € 102.317,48 oltre ad € 4.397,10 da riconoscersi in prededuzione e così complessivi € 106.714,58.

| <b>CREDITORE</b>                  | <b>IMPORTO</b>    |              |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|
| Banca Azzoaglio                   | 20.306,43         |              |
| Banca I.F.I.S.                    | 13.662,61         |              |
| Unicredit spa                     | 9.324,00          |              |
| Equitalia spa                     | 55.324,44         |              |
| Avv. Moreno                       | 3.700,00          |              |
| <b>TOTALE</b>                     | <b>102.317,48</b> |              |
| O.C.C. Dott.ssa Roberta Schianchi | 4.397,10          | Prededuzione |

Il credito prededucibile è rappresentato dal compenso della scrivente Organismo di Composizione della Crisi, determinato a norma dell'art. 15, comma 9 della Legge n. 3/2012. In particolare, ai soli fini della quantificazione, avendo ipotizzato un attivo di € 41.340,00 ed un passivo di € 102.317,48, il compenso totale, applicando la riduzione del 40% prevista dall'articolo 16 del citato d.m. n. 202/2014, oltre IVA, il contributo previdenziale del 4% ed il rimborso forfettario delle spese generali del 10%, ammonta ad € 4.397,10.

Ai soli fini della predisposizione del piano e della quantificazione del debito, salvo diversa successiva determinazione del Giudice, la sottoscritta ha quindi ritenuto un compenso



prededucibile pari ad € 4.397,10, somma che risulta in parte coperta dalla cauzione che risulta depositata in Tribunale per € 2.000,00 e per la parte restante dovrà essere soddisfatto entro cinque mesi dall'omologa del piano.

L'art. 9 comma 3 quater Legge n. 3/2012 prevede poi la sospensione, ai soli fini del concorso del calcolo degli interessi convenzionali o legali, a meno che il credito non sia garantito da pegno ipoteca o privilegio come conseguenza del deposito della proposta del piano del consumatore. Nella seguente fattispecie sono ancora in corso le cessioni del quinto dello stipendio e pertanto si ritiene che il debito residuo inserito nel Piano del consumatore, non essendo stato possibile aggiornarlo alla data odierna, tenga conto di ulteriori spese per interessi in corso di maturazione.

L'unico reddito percepito dalla ricorrente è pari, come sopra evidenziato, a circa € 1.500 mensili e quindi le risorse per il pagamento dei debiti deriverebbero, dopo la revoca delle cessioni attualmente in corso, da una trattenuta mensile sullo stesso pari ad € 530,00 offrendo a garanzia il TFR, il cui importo ammonta al 31 dicembre 2016 ad € 11.343,18, ma che lo stesso si incrementa nel tempo per la quota annualmente accantonata.

| <b>ATTIVITA'</b>   | <b>IMPORTI</b>   |           |
|--|------------------|-----------|
| Accantonamento mensile 530 per 78 mesi                               | 41.340,00        |           |
| Fondo spese versato – assegno circolare                              | 2.000,00         |           |
| <b>PASSIVITA'</b>  |                  |           |
| Dott.ssa Roberta Schianchi (O.C.C.)                                  | 4.397,10         |           |
| <b>Totale prededuzione</b>   | <b>4.397,10</b>  |           |
| <b>Totale a disposizione dei creditori al netto del compenso OCC</b> | <b>38.942,90</b> |           |
| <b>Proposta di pagamento</b>   | <b>38,06%</b>    |           |
| Banca Azzoaglio  | 20.306,43        | 7.728,80  |
| Banca I.F.I.S.   | 13.662,61        | 5.200,11  |
| Unicredit spa  | 9.324,00         | 3.548,79  |
| Equitalia spa  | 55.319,26        | 21.056,95 |
| Avv. Moreno  | 3.700,00         | 1.408,25  |
| <b>Totale</b>  | <b>38.942,90</b> |           |
| <b>Proposta pagamento in %</b>                                       | <b>38,06%</b>    |           |



La proposta del piano prevede oltre al soddisfacimento integrale del credito in prededuzione il pagamento dei creditori chirografari nella percentuale del 38,06% in un arco temporale pari a 78 mesi (6,5 anni).

In merito al debito verso Equitalia, in parte con privilegio generale, declassato al rango chirografario, si precisa che lo stesso contiene debiti per Irpef ed Inps relativi alle annualità 2004 e 2005 in cui la signora Storai era sia lavoratore dipendente presso una cooperativa sia socia amministratore in una s.n.c.; la percentuale del 38,06% consentirebbe di pagare integralmente i debiti per Irpef, addizionali Irpef ed Inps non versati nonché gli interessi e l'aggio di riscossione (all. 6). L'importo viene così ricondotto a quanto la ricorrente avrebbe pagato nel caso in cui avesse optato per la Definizione Agevolata dei Ruoli. Tale norma prevedeva infatti che erano "compresi nella definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della L. n. 3/2012. Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore presentate ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L. n. 3/2012, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, D.P.R. n. 602/1973, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 27, comma 1, del D.lgs n. 46/1999, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore."

## **5. FATTIBILITA' DEL PIANO**

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, comma 2, e dell'art. 15, comma 6 della legge n. 3/2012 la scrivente è chiamata ad attestare la fattibilità del Piano.

La debitrice a garanzia del Piano del consumatore in questione propone un credito liquido ed esigibile, riscosso mensilmente e rappresentato dal proprio reddito di lavoro dipendente ed il proprio TFR incassabile nel momento in cui il reddito di lavoro subordinato dovesse venir meno. Circa la fattispecie delle somme che la debitrice individua a soddisfacimento dei creditori, la probabilità di inadempienza legata al mancato percepimento delle somme mensili a titolo di stipendio risulta essere bassa, essendo assunta a tempo indeterminato.

Se si considera l'ipotesi di un eventuale cessazione del rapporto di lavoro per qualunque motivo anche volontario se da una parte vi sarebbe l'erogazione del TFR, che attualmente è



SCHIANCHI dott.ssa ROBERTA  
Corso Nizza n. 30 – 12100 Cuneo  
0171/699566 0171/600441  
r.schianchi@cogecocuneo.it

comunque messo a garanzia, dall'altra l'importo sarebbe sufficiente a soddisfare i creditori solo nella misura dell'11% e di conseguenza risulta del tutto sconveniente rispetto al pagamento di una rata di € 530,00 prevista dal piano del consumatore.

Alla luce di quanto sopra esposto si può ragionevolmente concludere che il piano del consumatore proposto risulti sostenibile e fattibile.

## **6. CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALLA ALTERNATIVA LIQUIDATORIA**

Ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis Legge n. 3/2012, l'Organo di Composizione della Crisi è chiamato a valutare la convenienza del piano del consumatore proposto in alternativa all'ipotesi liquidatoria.

Dalle ricerche catastali compiute la signora Storai non risulta proprietaria di alcun bene immobile o terreno.

L'unico bene mobile registrato che possiede è rappresentato dall'autovettura modello FIAT PANDA Targato CL019YS immatricolata il 13/01/2004, necessaria per recarsi sul luogo di lavoro e che presenta un valore pressoché nullo.

L'eventuale ipotesi liquidatoria sarebbe pertanto estremamente peggiorativa rispetto all'alternativa di esecuzione del piano del consumatore.

## **7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

Sulla base di quanto innanzi illustrato e considerato il debito complessivo individuato dal piano (€ 106.714,58) la scrivente è giunta a ritenere sostenibile e fattibile l'elaborazione di un piano che prevede la revoca di tutte le cessioni del quinto dello stipendio e il pagamento di una rata mensile e costante di € 530,00 per un totale di 78 rate a soddisfacimento di tutti i creditori seppure in parte rispetto all'ammontare del loro credito.

Il Piano del consumatore prevede il pagamento integrale delle spese di procedura in prededuzione entro cinque mesi dall'omologa ed il pagamento dei creditori nella misura del 38,06% consentendo così di pagare anche i debiti tributari.



SCHIANCHI dott.ssa ROBERTA  
Corso Nizza n. 30 – 12100 Cuneo  
0171/699566 0171/600441  
r.schianchi@cogecocuneo.it

E' stata anche presa in considerazione l'ipotesi alternativa della liquidazione del patrimonio del debitore e tale alternativa è risultata del tutto sconsigliata per i creditori rispetto al pagamento delle rate previste dal Piano del consumatore.

### **ATTESTAZIONE**

Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, la sottoscritta dott.ssa Roberta Schianchi, nella sua qualità di professionista incaricato ex art. 15 comma 9 Legge n. 3/2012 nella procedura di sovra indebitamento proposta dalla sig.ra Storai Lorena

### **ESAMINATI**

- i documenti messi a disposizione dal debitore Storai Lorena e quelli ulteriori acquisiti dalla scrivente ed allegati alla presente relazione,
- la situazione patrimoniale e reddituale della debitrice,
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto a natura, importi e relativo grado di privilegio

### **ATTESTA**

la veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza del Piano del Consumatore ex art. 8 Legge n.3/2012

Si attesta che la presenta relazione è composta di n. 12 pagine e n. 17 allegati come riportati.

Con osservanza

Cuneo, 5 giugno 2017

Dott.ssa Roberta Schianchi

